



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
SEGRETERIA DEL SINDACO

Cattolica, li 13/01/2014

L'addetto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1012 DEL 27/12/2013

TRIBUNALE DI RIMINI IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO RGL 726/2013 - RICORSO NOTIFICATO IN DATA 14/08/2013 (PROT. 26080) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ANTONIO ALUIGI CON DELIBERAZIONE DI G.C. 157 DEL 25/11/2013

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA DEL SINDACO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Giuseppina Massara

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 31 luglio 2013 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione anno 2013: Approvazione" con la quale in applicazione del Decreto Legislativo 118/2011, si si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2013 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

VISTO il ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del Lavoro notificato al Comune di Cattolica in data 14/08/2013 con il quale la Sig. Omissis ha chiesto in via principale di dichiarare nulla la sanzione disciplinare irrogata dal Comune di Cattolica in persona del Sindaco sedente in Cattolica, P.zza Roosevelt n. 5, con atto prot. n. 17493 del 30/05/2013, in subordine di annullarla e in ulteriore subordine di ridurre proporzionalmente la sanzione disciplinare irrogata alla ricorrente nella sanzione pecuniaria minima possibile;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 25/11/2013 con la quale il Sindaco veniva autorizzato a resistere e a stare nel giudizio sopra citato;

VISTO che il patrocinio legale del predetto procedimento giudiziario presso il Tribunale di Rimini veniva affidato all'Avv. Antonio Aluigi con Studio in Rimini Via Finali n. 1, a seguito di quanto dichiarato dall'Avv. Coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica nella nota prot. 28615 del 12/09/2013 in merito "alle gravi ragioni di opportunità tali da comportare un obbligo di astensione" alle attività previste dall'art. 8, comma 1, lett. d) della convenzione per l'Ufficio Unico di avvocatura Pubblica stipulata in data 12/11/2012 e alle analoghe ragioni di inopportunità ravvisate in ordine al conferimento allo stesso avvocato dell'incarico di patrocinio legale;

DATO ATTO che gli accordi intercorsi con il professionista incaricato in merito al pagamento delle competenze sono i seguenti:

- il preventivo di spesa concordato è di € 1.050,00 oltre Iva e Cpa per un totale complessivo di € 1.332,24;
- in caso di esito favorevole all'Amministrazione Comunale con condanna alle spese di giudizio a carico della controparte, competerà al legale, il quale provvederà anche al recupero delle medesime, unicamente la somma liquidata dal Giudice in sentenza senza null'altro pretendere;
- in caso di esito sfavorevole o favorevole all'Amministrazione Comunale, con compensazione delle spese, verrà liquidata la parcella emessa dal legale sulla base del preventivo di spesa concordato;

RILEVATO che il valore del compenso del legale è stato pattuito facendo riferimento ai livelli medi previsti dal DM 140/12 diminuiti della percentuale massima prevista;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii e in particolare l'art, 192;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1. di dare atto, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii che le condizioni che regolano l'incarico sono le seguenti:
 - compenso concordato € 1.050,00 oltre Iva e Cpa per un totale complessivo di € 1.332,24;
 - in caso di esito favorevole all'Amministrazione Comunale con condanna alle spese di giudizio a carico della controparte, competerà al legale, il quale provvederà anche al recupero delle medesime, unicamente la somma liquidata dal Giudice in sentenza senza null'altro pretendere;
 - in caso di esito sfavorevole o favorevole all'Amministrazione Comunale, con compensazione delle spese, verrà liquidata la parcella emessa dal legale sulla base del preventivo di spesa concordato;
2. di assumere, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, l'impegno di spesa di € 1,332,24 per la liquidazione dall'Avv. Antonio Aluigi con sede in Rimini – Via Finali 1 dell'onorario per l'incarico di patrocinio legale conferito con delibera di Giunta comunale nr. 157 del 25/11/2013;
3. di imputare la spesa complessiva di € 1332,24 sul Cap. 270002 “Incarichi professionali, consulenze e altre prestazioni di servizio” del Bilancio pluriennale esercizio 2014 – Codice Siope 1331;
4. di attribuire alla presente determinazione dirigenziale valore contrattuale ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. dando atto, altresì, che una copia conforme della medesima venga trasmessa al legale che la sottoscriverà per accettazione;

di individuare nel Sig. Marco Nanni il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Il Dirigente Responsabile
Giuseppina Massara

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
270002	90	2014	1332,24

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 27/12/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Pierpaolo Deluigi